I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2592/73 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1973

che completa il regolamento (CEE) n. 816/70 per quanto concerne i tenori massimi totali in anidride solforosa dei vini diversi dagli spumanti e dai vini liquorosi destinati al consumo umano diretto nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nell'elaborazione dei vini occorre limitare l'utilizzazione di anidride solforosa il cui uso è indispensabile, nello stato attuale delle conoscenze enologiche, tanto in alcune fasi della vinificazione quanto per la conservazione dei vini ;

considerando tuttavia che, per tener conto in una prima fase dell'eterogeneità della produzione vinicola della Comunità, appare necessario prevedere un periodo transitorio di adattamento prendendo in considerazione quanto è già stato realizzato, nonché gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri per ridurre, soprattutto per ragioni di sanità pubblica, i tenori in anidride solforosa ;

considerando che occorre, quindi, fissare tenori adeguati durante questo periodo transitorio per i vari vini destinati al consumo umano diretto, prodotti nella Comunità o importati dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 816/70 è completato dall'articolo seguente :

« *Articolo 26 bis*

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini prodotti sul loro territorio, il tenore totale in anidride solforosa per i vini diversi dagli spumanti e dai vini liquorosi destinati al consumo umano diretto non può superare :

a) 200 mg/l per i vini rossi,

b) 250 mg/l per i vini bianchi.

Tuttavia, per il periodo fino al 31 agosto 1976 e per i vini prodotti nelle regioni viticole della Comunità nelle quali, al 1° ottobre 1973, sono ammessi tenori superiori a quelli previsti al primo comma, il tenore massimo in anidride solforosa :

a) è portato a 300 mg/l per i vini bianchi e 250 mg/l per i vini rossi aventi un tenore in zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, uguale o superiore a 5 g/l ;

b) può essere portato a 400 mg/l per alcuni vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate i quali presentino caratteristiche particolari di produzione ed elaborazione.

Il tenore massimo di cui al secondo comma, lettera b), può essere ammesso fino al 31 agosto 1976 anche per alcuni vini bianchi di qualità importati che presentino caratteristiche particolari di produzione e di elaborazione.

2. Entro il 30 giugno 1976, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prorogare il periodo previsto al paragrafo 1, secondo e terzo comma, tenendo conto della necessità di ridurre gradualmente i tenori massimi in anidride solforosa di cui ai detti commi. Tali riduzioni sono decise secondo la stessa procedura.

3. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24, le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare :

a) l'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b),

b) l'elenco dei vini di qualità di cui al paragrafo 1, ultimo comma,

c) le misure transitorie relative ai vini prodotti prima del 1° ottobre 1973 ».

Articolo 2

Il paragrafo 4 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/71 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN